

DISCIPLINARE DI GARA

***ACCORDO QUADRO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
DISSESTO IDROGEOLOGICO***

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3 IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA	6
2.2 CHIARIMENTI	7
2.3 COMUNICAZIONI	8
3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
3.1 DURATA	11
3.2 REVISIONE DEI PREZZI	12
3.3 MODIFICA DELL'ACCORDO QUADRO IN FASE DI ESECUZIONE	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	13
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	14
5.1 SELF CLEANING	15
5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	16
5.2.1 REQUISITI SPECIFICI RELATIVI AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLE PARI OPPORTUNITÀ	17
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	17
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	17
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE	18
6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	19
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	19
7. AVVALIMENTO	20
8. SUBAPPALTO	22
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	23
10. GARANZIA PROVVISORIA	24
11. SOPRALLUOGO	24
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	25
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	25
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	27
13.2 CARICAMENTO BUSTE	29



13.3	INVIO DELLA PARTECIPAZIONE	30
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	32
15.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	33
15.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	34
15.2	MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL BOLLO.....	42
15.3	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	42
15.4	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	43
15.5	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	44
15.6	DICHIARAZIONI IN CASO DI SOTTOPOSIZIONE A SEQUESTRO/CONFISCA	44
15.7	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	45
15.8	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA OSCURATA.....	46
16.	OFFERTA ECONOMICA.....	47
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	48
18.	VALUTAZIONE OFFERTE	49
19.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	49
20.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	50
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	51
22.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	51
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO	51
24.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	53
25.	CODICE DI COMPORTAMENTO	54
26.	ACCESSO AGLI ATTI	54
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	54
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	55

PREMESSE

Con decisione a contrarre rep. n. QN/728/2026 del 27/04/2026, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito Codice), il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici – Direzione Infrastrutture viarie e Territorio - U.O. Difesa del suolo e Recupero urbano ha deciso di avviare la presente procedura aperta, finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro, in un unico lotto, della durata di 24 mesi, con un unico operatore economico, ai sensi dell'articolo 59, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, e di approvare contestualmente bando e disciplinare di gara, per l'esecuzione degli Interventi di Manutenzione straordinaria di Dissesto idrogeologico.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://appalti.comune.roma.it/>.

La procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di *e-procurement* di Roma Capitale (di seguito per brevità solo «Piattaforma o Sistema»), mediante la quale sono gestite le fasi di gara, le comunicazioni e gli scambi di informazioni, il cui accesso è consentito dall'apposito link <https://appalti.comune.roma.it/>.

Le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma sono contenute nelle "Norme Tecniche di Utilizzo" presenti sul Portale, raggiungibili al link https://appalti.comune.roma.it/norme_tecniche.php ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento di gara, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk: numero (+39) 02 400 31 280 e indirizzo e-mail helpdesk.suaff@comune.roma.it Help desk attivo dal lunedì al venerdì non festivi dalle 9.00 alle 18.00.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 con applicazione del criterio del prezzo più basso.

La durata del procedimento è prevista pari a **5 mesi** dalla pubblicazione del bando, fatte salve le ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori è Roma. Codice NUTS ITI 43.

Il codice identificativo della presente procedura è: **CIG BB74880726**

Il **Responsabile Unico del Progetto**, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è il geol. Marco Volpato, e-mail marco.volpato@comune.roma.it.

Il **Responsabile di procedimento per la Fase di Affidamento**, ai sensi del comma 4 dell'articolo 15 del Codice, è il geol. Maurizio Allevi, e-mail maurizio.allevi@comune.roma.it.



1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "**Norme tecniche di utilizzo**" disponibile al link https://appalti.comune.roma.it/norme_tecniche.php.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle "**Norme tecniche di utilizzo**" disponibile al link: https://appalti.comune.roma.it/norme_tecniche.php che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, salvo attività di manutenzione programmata comunicata tramite apposito avviso nella Piattaforma medesima.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e al link: https://appalti.comune.roma.it/norme_tecniche.php che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser (Microsoft Edge, Chrome, ecc.) idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre delle credenziali SPID di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma di e-procurement di Roma Capitale, all'indirizzo <https://appalti.comune.roma.it>.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara, che dovrà essere svolta secondo quanto previsto dal presente disciplinare e dalle "*Norme Tecniche di utilizzo*" consultabili al predetto indirizzo Internet.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'accesso alla Piattaforma - ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara - **devono essere inoltrate all'Help Desk**: numero 02 40 031 280 o indirizzo e-mail helpdesk.suaff@comune.roma.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Relazione Generale
2. Capitolato Speciale d'Appalto – Parte amministrativa
3. Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica
4. Elenco prezzi unitari e Analisi nuovi prezzi
5. Computo Metrico Estimativo
6. Quadro Tecnico Economico
7. Elaborati Grafici Tipologici
8. Schema di Accordo Quadro
9. Schema di Contratto Applicativo



10. Bando di gara;
11. Disciplinare di gara;
12. Modello domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), con relativi Allegati;
13. Documento di gara unico europeo (DGUE);
14. “Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” - Allegato n. 5 della sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” della sezione 2 “Valore pubblico, performance e anticorruzione” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 89 del 31 marzo 2026;
15. “Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale” approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 292 del 08/08/2024;
16. “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni” dell’UIF - Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia del 23 aprile 2018, richiamate nelle “Linee Guida sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”, consultabile al link https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/Istruzioni_sulle_comunicazioni_delle_Pubbliche_Amministrazioni.pdf;
17. Informativa - Regolamento 679/2016/UE Informativa Interessati - Procedure per l'affidamento di beni, servizi, lavori e incarichi;
18. “Norme tecniche di utilizzo” disponibili al link https://appalti.comune.roma.it/norme_tecniche.php;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla Piattaforma al seguente link: <https://appalti.comune.roma.it>.

Gli atti di gara possono essere raggiunti, inoltre, tramite:

- la Sottosezione Bandi di Gara e Contratti all’indirizzo <https://www.comune.roma.it/web/it/amministrazione-trasparente-atti-relativi-alle-procedure-per-laffidamento-di-appalti-pubblici.page>;
- l’albo pretorio online all’indirizzo <https://www.comune.roma.it/gedalbonet/>;
- la BDNCP all’indirizzo <https://pubblicitallegale.anticorruzione.it/bdnpc>

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica, **almeno 10 (dieci) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle

offerte in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti nella pagina <https://appalti.comune.roma.it> previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Per l'eventuale richiesta di chiarimento si rinvia a quanto indicato nelle *"Norme tecniche di utilizzo"*.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile, sono fornite in formato elettronico almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma al link <https://appalti.comune.roma.it/index.php>, nella sezione relativa ai dettagli della gara in oggetto. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione, che sarà visualizzata al primo login successivo la ricezione della risposta.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Le comunicazioni sono accessibili nell'apposita sezione "Comunicazioni" della Piattaforma.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione, che sarà visualizzata al primo login successivo la ricezione della comunicazione.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Eventuali variazioni societarie, modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente accordo quadro, in un unico lotto, ha ad oggetto l'affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria di Dissesto idrogeologico, come specificato nella tabella 1.

Tabella n. 1

n. lotto	Oggetto del lotto	Importo €
1	Interventi di manutenzione straordinaria di Dissesto idrogeologico	1.322.845,53

L'accordo quadro non è suddiviso in lotti poiché una sua suddivisione in lotti non sarebbe funzionale a una efficiente ed efficace esecuzione delle lavorazioni oggetto di affidamento anche in relazione agli aspetti di natura organizzativa e di gestione dell'appalto.

L'importo complessivo massimo stimato dell'accordo quadro (IVA esclusa) è pari ad € **1.322.845,53**, di cui € **1.228.000,00** per lavori, comprensivi dei costi della manodopera pari ad € 389.804,67, ed € **94.845,53** per costi della sicurezza, come di seguito specificato:

Tabella n. 2

Descrizione	Importo €
Importo lavori soggetti a ribasso (di cui costi della manodopera € 389.804,67)	1.228.000,00
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	94.845,53
Importo complessivo dei lavori	1.322.845,53

L'importo a base di gara è al netto di Iva nonché dei costi della sicurezza e comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € **389.804,67**.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, salvo quanto disposto dall'articolo 41, comma 14

del Codice.

L'importo a base di gara relativo ad ogni lotto è stato determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice, applicando la Tariffa Prezzi della Regione Lazio, Edizione 2023, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 14/03/2023 n. 101 ed adottata con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 178 del 25/05/2023, e i nuovi prezzi aggiuntivi.

L'importo di aggiudicazione sarà pari a quello dei lavori posto a base di gara, mentre i prezzi unitari saranno quelli derivanti dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario all'elenco prezzi posti in gara. Il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario verrà applicato solamente ai prezzi dell'elenco delle lavorazioni desunti dal Prezziario Lavori Pubblici 2023 della Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale del 14.04.2023 n. 101 e adottata da Roma Capitale con Deliberazione della Giunta Capitolina del 25.05.2023 n. 178, e dai nuovi prezzi aggiuntivi, e non al valore dell'accordo quadro da stipulare, atteso che l'importo totale dell'appalto rappresenta l'importo massimo spendibile nel periodo di durata dell'accordo quadro attraverso i singoli affidamenti di lavori, che saranno remunerati con l'applicazione dei prezzi ribassati secondo la percentuale offerta in sede di gara.

L'importo dei lavori sarà remunerato a *misura*.

Le lavorazioni previste sono specificate nella successiva tabella:

Tabella 2.1

CATEGORIE E CLASSIFICHE SOA						
Descrizione	Cat.	Class.	CPV	Importo	Prevalente o scorporabile	Subappalto
Opere strutturali speciali	OS21	III	45111230-9	€ 992.134,15	PREVALENTE	SI
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	OG8	II	45246200-5	€ 330.711,38	SCORPORABILE	SI
Importo complessivo lavori oggetto di Accordo Quadro (al netto dell'IVA)				€ 1.322.845,53		

Categorie e prestazioni accessorie

Si precisa che le lavorazioni elencate nella tabella 2.1 potranno essere integrate in sede di esecuzione dei singoli Contratti Applicativi.

Pertanto, qualora sia necessario, una volta conosciute e definite le caratteristiche tecniche degli interventi da eseguire, integrare una o più categorie scorporabili non inizialmente previste (di seguito: "Categoria Accessoria") nella precedente tabella, l'Aggiudicatario non in possesso della qualificazione SOA adeguata alla Categoria Accessoria potrà subappaltare le lavorazioni appartenenti alla Categoria Accessoria ad altro operatore qualificato, fermo il possesso della categoria prevalente indicata nel presente accordo quadro in una classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della categoria prevalente, anche l'importo della Categoria Accessoria per la quale non è posseduta la qualificazione.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice (come modificato dal D.Lgs. 209/2024) e dell'Allegato I.01 (inserito dal D.Lgs. 209/2024), il CCNL applicabile è il Contratto collettivo nazionale Edilizia, identificato dai codici CNEL/INPS F012, F015, F018, codici ATECO "43.99.09 – altri lavori di costruzione specializzati in c.a." (attività prevalente) e "42.91.00 - costruzione di opere idrauliche" (attività scorporabile), corrispondenti ai codici CPV 45111230-9 Lavori di stabilizzazione del terreno (principale) e 45246200-5 Lavori di protezione delle sponde (secondario).

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del Codice, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta economica il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al citato comma 3, prima di procedere all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice, in conformità all'allegato I.01.

Le attività saranno finanziate con fondi del Bilancio di Roma Capitale.

3.1 DURATA

La durata dell'accordo quadro è di **24 mesi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro e comunque, al massimo, sino all'esaurimento del valore complessivo dell'accordo quadro.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al tre per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si precisa che, come previsto dall'art. 16, comma 1 lett. a) e comma 2 dell'Allegato II.2bis al Codice, fino alla data di entrata in vigore del provvedimento adottato dal M.I.T., continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023.

Pertanto, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizza l'indice sintetico di costo di costruzione, elaborato dall'ISTAT.

3.3 MODIFICA DELL'ACCORDO QUADRO IN FASE DI ESECUZIONE

La modifica del contratto applicativo in corso di esecuzione è consentita ai sensi dell'art. 120 del Codice nei casi ivi indicati e secondo quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa facente parte della documentazione di gara.

In casi eccezionali, l'Accordo Quadro in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nell'Accordo Quadro.

L'amministrazione si riserva altresì, in caso di mancato raggiungimento dell'importo massimo dell'accordo quadro nel termine di durata dello stesso, un'opzione di proroga meramente temporale di ulteriori n. 12 mesi nell'ambito del valore contrattuale, senza aumento di spesa.

Variatione fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro: Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Clausola di rinegoziazione: ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Codice, nel caso sopravvengano, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario dell'Accordo Quadro, qualora sia l'Appaltatore la parte svantaggiata – che non abbia assunto volontariamente il relativo rischio – propone tempestivamente al RUP/Responsabile della fase di esecuzione, istanza di rinegoziazione per l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario. Nel caso in cui sia il Committente la

parte svantaggiata, l'istanza di rinegoziazione verrà tempestivamente proposta all'Appaltatore.

In entrambi i casi, l'istanza, a pena di inammissibilità, deve fornire idonea documentazione a comprova delle ragioni e dell'entità della suddetta rilevante alterazione dell'equilibrio originario subita dalla parte richiedente.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti di seguito specificati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di presentazione dell'offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

Nei casi in cui la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), è tenuto anch'esso ad indicare in sede di presentazione dell'offerta le consorziate per le quali concorre.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 (tre) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE e nella **domanda di partecipazione**:

- di aver adottato misure di *self cleaning* e aver inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di *self cleaning* adottate;
- e/o**
- di non aver adottato le misure di *self cleaning* prima della presentazione dell'offerta per i motivi indicati nella relazione inserita nel FVOE e che si impegna ad adottarle, comunicandole alla stazione appaltante, e ad inserirle nel FVOE.

In caso di assenza di cause di esclusione che impongano l'adozione di misure di *self cleaning*, l'operatore economico, nella domanda di partecipazione, barrerà con una riga le due risposte precedenti in quanto a lui non applicabili.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel modello di domanda partecipazione e in particolare relativamente al "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" - Allegato n. 5 alla Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" della Sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 89 del 31 marzo 2026, ed il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'**iscrizione** nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

N.B.: l'iscrizione alla **white list** dovrà essere posseduta dal soggetto che effettivamente svolgerà la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, della L. n. 190/2012.

Nel caso in cui sia l'appaltatore ad eseguire tali lavorazioni, l'iscrizione alla **white list** deve essere posseduta dall'appaltatore medesimo.

Nel caso in cui dette lavorazioni siano eseguite da un subappaltatore, l'iscrizione deve essere posseduta dal subappaltatore medesimo.

Nel caso di partecipazione in forma associata l'iscrizione deve essere posseduta da ciascuna impresa che esegue effettivamente le suddette lavorazioni.

L'iscrizione alla **white list** è equiparata all'iscrizione presso l'Anagrafe Antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6 D.L. 189/2016.

Sono esclusi gli Operatori economici che siano stati colpiti da provvedimento interdittivo alla partecipazione ai

lavori pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui agli artt. 14 e/o 27 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

5.2.1 REQUISITI SPECIFICI RELATIVI AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLE PARI OPPORTUNITÀ

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta (50) dipendenti** devono produrre, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'**ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla presente procedura gli operatori economici che occupano un **numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta abbiano omesso di produrre, entro sei mesi dalla conclusione di un contratto, alla stazione appaltante la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova

del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ▶ attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'articolo 100, comma 4 del Codice, la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguata ai lavori da assumere di cui alla tabella 2.1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, Allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

- ▶ per classifiche pari o superiori alla III: certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da altro documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I e II.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.12 del Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'accordo quadro.

Nel caso di verifica triennale, qualora avviata nei termini di cui all'art. 17 dell'allegato II.12 del Codice, e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente, al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui all'art. 16 dell'allegato II.12 del Codice, ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata.

Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto

di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente disciplinare devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI

IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati, ai sensi dell'art. 67 comma 1, secondo le seguenti modalità:

- qualora il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- qualora il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda di partecipazione, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine

un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto né la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L'appaltatore potrà fare ricorso al subappalto "qualificante" qualora si rendesse necessario in ragione di sopravvenute Categorie Accessorie, rendendolo noto al momento dell'attivazione del contratto attuativo.

L'appaltatore potrà subappaltare a soggetti in possesso dei requisiti di cui agli art. 94, 95 e 98 del Codice e, ai sensi dell'art. 119 co.2, iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art 1 co. 52 della citata l. n. 190/2012 (*white list*), ovvero nell'"Anagrafe Antimafia degli esecutori" istituita ai sensi dell'art. 30 dell'anzidetto D.L. n. 189/2016, in possesso della adeguata attestazione SOA per categoria e classifica, fermo restando il possesso da parte dell'appaltatore della categoria prevalente in una classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della medesima categoria prevalente, anche l'importo della Categoria Accessoria per la quale non è posseduta la qualificazione.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 119 (come modificato dal D.Lgs. 209/2024), i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate, che richiedono l'impiego di manodopera, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del Codice, in ragione dell'esigenza, tenuto conto della peculiarità delle lavorazioni previste, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere, di garantire la tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le prestazioni

oggetto di subappalto non sono ulteriormente subappaltabili.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 4 del Codice il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le lavorazioni a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice degli Appalti;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve:

- garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

Trovano applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, dell'Allegato II.3 al Codice. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo punto 9 del presente Disciplinary;
- *[eventuale se il subappaltatore occupa un numero di dipendenti superiore a 50]* l'obbligo di cui all'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.3 al Codice. A tal fine il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi degli artt. 57 e 102 del codice l'aggiudicatario, al fine garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, tenuto conto della tipologia di intervento (**settore edilizia**), in caso di aggiudicazione del contratto, si impegna ad escludere condotte discriminatorie nei confronti dei soggetti portatori delle suddette condizioni.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 57, comma 1, lett. a) del Codice e dell'art. 1, commi 4 e 7 dell'Allegato II.3 al Codice medesimo, l'aggiudicatario, nel caso in cui per l'esecuzione del contratto ovvero per attività ad esso connesse o strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari ad almeno al **10%** delle nuove assunzioni sia destinata all'occupazione sia giovanile sia femminile.

La riduzione della percentuale è stata prevista in considerazione della natura delle attività e del settore merceologico nel quale il tasso di occupazione femminile risulta attualmente molto limitata.

Come previsto dall'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano un **numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Tali operatori sono tenuti, altresì, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 del Codice, non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00, n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 85 dell'11 aprile 2025 e sul sito dell'ANAC al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il partecipante deve inserire la relativa ricevuta nello slot denominato "Contributo ANAC", presente sulla Piattaforma.

In ottemperanza alla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 6 del 9 giugno 2025, il pagamento del menzionato contributo verrà verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata mediante l'attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell'articolo 101 del Codice.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **04/06/2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta, salvo quanto disposto dall'art. 101, comma 4, del Codice.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto

alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Non ci sono limiti di capacità massima per la presentazione dell'offerta; tuttavia, la Piattaforma accetta esclusivamente files con i seguenti formati:

- per la firma digitale sono accettati i formati CAAdES (estensione .p7m) e PAdES (estensione .pdf);
- nel caso di files non firmati digitalmente le estensioni accettate sono: xml, docx, doc, xlsx, xls, pptx, ppt, pdf, rtf, csv, odt, ods, zip, rar, 7z, jpeg, jpg, png, gif, p7m.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, farà fede il ricevimento dell'offerta telematica.

L'inoltro della documentazione telematica è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Roma Capitale ove, per disguidi legati al sistema telematico, l'offerta non pervenga nei tempi previsti.

Le documentazioni telematiche dovranno essere suddivise **in due buste** distinte.

Le buste in formato telematico saranno rinominate:

- **Busta Amministrativa;**

- **Busta Economica.**

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'accesso al portale è consentito dall'indirizzo <https://appalti.comune.roma.it/>.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a sistema dalla pagina raggiungibile al seguente link: <https://appalti.comune.roma.it/register.php> secondo le modalità esplicitate nelle "Norme tecniche di utilizzo".

Con la registrazione al Portale e, comunque, con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma telematica dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account s'intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle Norme tecniche di utilizzo, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla Piattaforma o le eventuali comunicazioni.

Per la presentazione dell'offerta si rinvia a quanto indicato nelle "Norme tecniche di utilizzo".

La chiusura dei termini per la presentazione della documentazione è effettuata automaticamente dalla Piattaforma e avviene simultaneamente per tutti gli operatori economici alla data e all'ora indicate nella documentazione di gara.

È essenziale, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini di gara. È onere dell'operatore economico partecipante verificare il buon esito della trasmissione telematica dell'offerta.

Il plico telematico contenente l'offerta sarà accessibile alla Stazione appaltante solo successivamente al termine per la presentazione della documentazione.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del Codice, fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare la rettifica (o "emendamento") di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione. Tale rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Con la richiesta, l'operatore potrà inserire i dati relativi all'emendamento con le stesse modalità utilizzate per la partecipazione prima della scadenza del termine.

La Stazione appaltante, valutata la documentazione, avrà la possibilità di approvare o rifiutare tale richiesta.

Per le modalità di rettifica delle offerte si rinvia ai contenuti dell'apposito paragrafo contenuto nelle "Norme tecniche di utilizzo".

In caso di partecipazione alla gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della

documentazione sarà in carico unicamente all'operatore economico capogruppo/mandataria, che, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nella Piattaforma i partecipanti al Raggruppamento stesso nonché tutti i documenti che i componenti devono fornire.

La registrazione alla Piattaforma è obbligatoria per l'operatore economico mandatario, mentre non è obbligatoria per gli operatori economici mandanti.

Nel caso di partecipazione in Raggruppamento, si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle "Busta telematica" contenente l'offerta economica, la Piattaforma revocherà automaticamente le offerte generate tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove.

All'interno della Busta Amministrativa non dovranno essere inseriti documenti che, in qualunque modo, facciano riferimento all'offerta economica.

Per la verifica di corretta avvenuta partecipazione alla procedura, l'operatore economico deve accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) della documentazione sulla Piattaforma; tale verifica può avvenire utilizzando la sezione "Comunicazioni" della pagina del proprio profilo personale ovvero attraverso la PEC indicata in fase di iscrizione.

Si precisa che i files della documentazione amministrativa e delle offerte devono essere sottoscritti con una delle seguenti firme digitali accettate:

- a) di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), con la funzione di far comparire i dati della firma sul documento PDF; questo tipo di firma è ammessa e possibile solo per file in originale in formato PDF (suffisso «.pdf») o convertiti in tale formato; per questi files è possibile usare la firma CAdES ma resta preferibile utilizzare la firma PAdES;
- b) di tipo CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) e il file generato dopo la firma ha un'estensione «.p7m»; questo tipo di firma è il solo che può e deve essere utilizzato per sottoscrivere files in originale diversi dal PDF (esempio Word, Excel, grafici o immagini).

Il Sistema riscontra tutte le operazioni di caricamento della documentazione, mediante messaggio che compare sulla stessa o comunicazione al domicilio digitale dell'offerente.

La partecipazione alla presente procedura è revocabile sino allo scadere dei termini per la presentazione dell'Offerta. Entro tale termine l'Operatore può altresì visualizzare la documentazione caricata nonché:

- sostituire la documentazione già inviata;
- rigenerare l'Offerta economica;
- modificare la struttura del Raggruppamento.

ATTENZIONE: Le attività di cui sopra comportano la revoca automatica della partecipazione; completate tali

operazioni, l'operatore economico dovrà nuovamente inviare la propria partecipazione.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

13.2 CARICAMENTO BUSTE

Caricamento buste CON SLOT della singola documentazione

L'operatore si trova dinanzi a degli "slot", vale a dire a delle singole sottosezioni corrispondenti a ciascun documento richiesto.

Per le modalità di presentazione e di caricamento della busta contenente la documentazione si rinvia a quanto indicato nelle "*Norme tecniche di utilizzo*".

L'operatore economico dovrà immettere i documenti secondo lo schema preconfigurato dall'Amministrazione, senza necessità di creare alcun file compresso. Quindi, tutti i documenti andranno sottoscritti digitalmente secondo le modalità indicate al successivo punto **15.1** e inseriti negli spazi (slot) già predefiniti sulla piattaforma.

Qualora l'operatore economico dovesse avere comunque l'esigenza di inserire un file compresso in uno slot, dovrà firmare digitalmente anche il file compresso, secondo le seguenti modalità:

- a - firmare digitalmente (estensione file.p7m) i documenti da inserire nel file compresso secondo le modalità indicate al successivo punto **15.1**;
- b - creare un file compresso (estensione file .zip) contenente i documenti di cui al precedente punto a);
- c - firmare in modalità.p7m anche il file compresso;
- d - procedere al caricamento in piattaforma secondo le modalità specificate nelle "*Norme tecniche di utilizzo*".

Si precisa che, nel caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, l'eventuale **file compresso** dovrà essere firmato esclusivamente dalla Società mandataria.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di

partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione non redatti in lingua italiana devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, e secondo le modalità indicate nelle "*Norme tecniche di utilizzo*", la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13.3 INVIO DELLA PARTECIPAZIONE

Una volta caricate tutte le "Buste" con la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, il Sistema rende disponibile il pulsante INVIA che consente all'operatore economico di inoltrare la propria partecipazione alla gara. Un alert "Offerta non inviata" segnala che la partecipazione alla gara non è ancora stata inviata.

Si segnala che il solo caricamento della documentazione non è sufficiente ai fini della partecipazione. **L'inoltro della partecipazione alla gara avviene esclusivamente effettuando l'operazione di invio dell'offerta.** In assenza, nessuna partecipazione perviene alla Stazione Appaltante. Cliccando sul comando, il Sistema

verifica la presenza di tutte le Buste.

Una notifica di avvenuto invio viene recapitata all'operatore sia nella propria casella di posta, sia nella sezione Comunicazioni della propria area riservata.

Solo quando visualizza tale messaggio e ha ricevuto la notifica, l'operatore economico può considerare inviata la propria istanza.

Entro i termini di scadenza della gara l'operatore economico ha la possibilità di:

- visualizzare la documentazione caricata;
- sostituire la documentazione già inviata. I nuovi file sostituiscono integralmente quelli inviati in precedenza.

ATTENZIONE: la sostituzione della documentazione comporta la revoca automatica della partecipazione;

- rigenerare l'offerta economica. I nuovi file sostituiscono integralmente quelli inviati in precedenza.

ATTENZIONE: la rigenerazione dell'offerta comporta la revoca automatica della partecipazione;

- modificare la struttura del Raggruppamento.

ATTENZIONE: la modifica del Raggruppamento comporta la revoca automatica dell'offerta generata online e richiede obbligatoriamente la rigenerazione dell'offerta. Una volta terminata l'operazione, l'operatore economico deve nuovamente inviare la propria partecipazione;

- revocare la propria partecipazione alla gara.

Entro i termini di presentazione dell'offerta l'operatore economico può revocare la partecipazione cliccando sul comando Revoca partecipazione. In caso di revoca, il sistema invia all'operatore economico, sia nella propria casella di posta, sia nella sezione Comunicazioni della propria area riservata, notifica di avvenuta revoca della partecipazione. L'offerta revocata viene cancellata dal sistema ed equivale a offerta non presentata.

In tutti i casi di sostituzione e di rigenerazione dell'offerta è obbligatoriamente richiesto un nuovo invio della partecipazione.

Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di presentazione delle offerte.

Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di presentazione delle offerte. Si precisa che il termine finale scade al primo secondo successivo all'orario stabilito e non al minuto successivo. A titolo esemplificativo: se la scadenza del termine è prevista per le ore 12:00, tale orario deve intendersi come 12:00:00. Sono pertanto considerate tardive, e quindi non accettate dal sistema, le offerte caricate o inviate dalle 12:00:01.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione Appaltante

e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria per il superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

L'offerta presentata entro la data e l'ora di chiusura della gara è vincolante per l'operatore economico concorrente.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle “*Norme Tecniche di utilizzo*”, delle condizioni previste per la partecipazione alla gara e di tutta la documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quella dell'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 9 del presente disciplinare;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione relativa all'adempimento degli obblighi di cui alla Legge 12 marzo

1999, n. 68 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al punto 9 del presente Disciplinare di gara.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine, variabile in relazione alla richiesta oggetto di soccorso istruttorio, di minimo di 5 (cinque) giorni fino ad un massimo 10 (dieci) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

È ammesso il soccorso procedimentale nei modi e nei termini di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice. La stazione appaltante, pertanto, può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su eventuali allegati. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La mancata ottemperanza dell'obbligo di dichiarazione del titolare effettivo, di cui all'articolo 2, punto 1.6 del "*Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati*" non determina l'esclusione del concorrente dalla procedura, ma l'avvio di verifiche a cura della competente Direzione capitolina, ai fini della segnalazione all'Autorità in materia di contrasto al riciclaggio.

Le richieste di soccorso istruttorio vengono inoltrate all'operatore economico tramite piattaforma a mezzo PEC e, contestualmente, tramite apposito avviso che l'operatore economico riceve nella sezione Comunicazioni della propria area riservata. L'operatore deve rispondere alle richieste tramite la piattaforma cliccando sull'apposito tasto Integrazioni che compare nel pannello della gara di riferimento

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nella **Busta Amministrativa**, la seguente



documentazione:

- 1) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 2) domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), con relativi Allegati;
- 3) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- 4) copia documento/i di riconoscimento in corso di validità dei soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni;
- 5) eventuale procura
- 6) copia dell'attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che attesti, ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del Codice, la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguata ai lavori da assumere;
- 7) copia della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati per classifiche pari o superiori alla III;
- 8) copia dell'iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure copia della domanda di iscrizione al predetto elenco, oppure copia dell'iscrizione presso l'Anagrafe Antimafia degli esecutori ovvero della richiesta di iscrizione alla stessa;
- 9) ricevuta di pagamento elettronico del bollo di cui al successivo **punto 15.2**;
- 10) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, **per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti**;
- 11) documentazione in caso di avalimento di cui al paragrafo **15.4**;
- 12) documentazione per i soggetti associati di cui al punto **15.7** (mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., Consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti);
- 13) documentazione per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice (atto costitutivo e statuto vigente);
- 14) eventuale documentazione amministrativa oscurata.

Il DGUE deve essere compilato online tramite apposito comando Compila Documento di Gara Unico Europeo visualizzabile sul Pannello di partecipazione. A tal fine sarà sufficiente compilarlo, scaricarlo, firmarlo digitalmente e ricaricarlo nella Busta Amministrativa.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto denominato “**Modello Domanda di Partecipazione**” che include le dichiarazioni integrative ed è scaricabile dalla piattaforma di cui al punto 1.1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta, impegnandosi ad adottarle successivamente.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65,

comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio, in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. La predetta documentazione dovrà, altresì, essere inserita all'interno del FVOE;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare al personale impiegato nell'esecuzione del contratto il medesimo CCNL indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara;

o in alternativa

- di applicare al personale impiegato nell'esecuzione del contratto un diverso CCNL, di cui indica il codice denominazione, codice alfanumerico che garantisce le stesse tutele economico e normative rispetto a quello indicato negli atti di gara, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza allegata all'offerta economica che verrà verificata con le modalità di cui all'art. 110, in conformità all'allegato I.01;

N.B. ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'allegato I.01, per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012, F015, F018;

- di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;
- di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 119, comma 2, V periodo del Codice, qualora intenda fare ricorso al subappalto, che dovrà subappaltare a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lett. o), dell'Allegato I.1. al Codice, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni oggetto di subappalto;

N.B.: Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione, qualora ricorrano all'istituto del subappalto, una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

- di impegnarsi ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile pari a quella indicata al punto 9 del disciplinare di gara;
- di garantire, secondo quanto indicato al punto 9, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, impegnandosi, in caso di aggiudicazione del contratto, a escludere condotte discriminatorie nei confronti dei soggetti portatori delle suddette condizioni;
- **solo nel caso di operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti:** di aver allegato copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- **se occupa, al momento della sottoscrizione del contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta:** di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al Codice;
- **nel caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50:** di non essere incorso, nei 12 mesi antecedenti la presente procedura di gara, nell'interdizione automatica di cui all'articolo 1, comma 6, dell'Allegato II.3 al Codice, in relazione a precedenti procedure di gara, per cui sia intervenuto l'inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 medesimo;
- **se occupa, al momento della sottoscrizione del contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici:** di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 3, dell'Allegato II.3 al Codice;
- di aver adottato le misure di self-cleaning. In tale caso l'operatore economico dovrà descrivere le misure adottate di self-cleaning di cui all'art. 96, comma 6 del Codice;

e/o

- di non aver adottato le misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta, specificandone i motivi, e che si impegna ad adottarle e comunicarle alla stazione appaltante;

N.B. In caso di assenza di cause di esclusione che impongano l'adozione di misure di self-cleaning,

l'operatore economico, nella domanda di partecipazione, barrerà con una riga le due risposte precedenti in quanto a lui non applicabili.

- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*), indicando la Prefettura di competenza oppure di aver presentato domanda di iscrizione o di rinnovo nel suddetto elenco indicando la Prefettura di competenza, oppure di non essere iscritto in tale elenco in quanto per l'esecuzione delle lavorazioni di cui ai settori sensibili verrà svolta da altro soggetto in possesso del requisito;

ovvero

- di essere iscritto nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ovvero di aver presentato domanda di iscrizione, che si allega;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal **"Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale"** approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 292 dell'8 agosto 2024 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare, a pena di esclusione, impegnandosi a rispettarne i contenuti, il **"Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati"**, - Allegato n. 5 alla Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" della Sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 89 del 31 marzo 2026;
N.B. il suddetto Patto è allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012 n. 190);
- di essere a conoscenza che l'Amministrazione, laddove ricorrenti, comunica alla UIF - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui venga a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2007 e delle *"Linee Guida sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo"*, a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta, tenendo conto anche degli indicatori di anomalia previsti, in via non esaustiva, dalle *"Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni"* dell'UIF del 23 aprile 2018, richiamate nelle predette Linee guida;
- dichiarazione, ai sensi della L. n. 190/2012, art. 1, comma 9, lettera e), del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, **di non essere/essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità tra i titolari, gli amministratori, i**

soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che – dipendenti dell'amministrazione capitolina o delle municipalità interessate – saranno coinvolti nell'aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali, specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità;

- ai sensi e per gli effetti dell'art 35, comma 5 bis del Codice, di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE-Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico di cui all'art 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal codice dei contratti pubblici;
- di essere edotto sul funzionamento del FVOE gestito dall'ANAC e di avere già attivato il profilo Operatore Economico necessario per accedere al citato Servizio FVOE lato Operatore Economico, ed in caso contrario di provvedere tempestivamente a prendere visione del Manuale utente degli Operatori Economici per l'accesso al Servizio FVOE eseguendo tutte le attività necessarie per accedere al suddetto servizio;
- di avere esaminato e di accettare tutti gli elaborati progettuali;
- di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori e dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- dichiarazione in merito alla posizione della propria società in ordine a situazioni di sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;

- dichiarazione in merito all'utilizzo dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii.;
- di non essere stato sanzionato con un provvedimento interdittivo alla partecipazione ai lavori pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui agli artt. 14 e/o 27 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- **nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:**
 - l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - l'impegno a comunicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l'indirizzo di posta elettronica certificata, o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo punto 28;
- di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma e a tal fine, con riferimento alla Busta Amministrativa, dichiara di avere allegato/di non avere allegato all'interno della suddetta Busta la documentazione amministrativa già opportunamente oscurata;
- autorizza la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;
- di non aver ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560;

ovvero

- di aver ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560 e, pertanto, presenta nell'offerta tecnica l'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, compilato in tutte le sue parti;

ovvero

- di aver ricevuto i contributi finanziari esteri non soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b) e, pertanto, presenta nell'offerta tecnica l'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, compilato nelle sezioni 1, 2, 7 e 8.

Il concorrente, in qualsiasi forma partecipi, dovrà fornire i dati necessari per l'identificazione del/i **titolare/i effettivo/i** - di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii. - da rendere nell'apposito "Modello domanda



di partecipazione”.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti: dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501, specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente **compila, esclusivamente, il Documento Unico di Gara Europeo**, mediante la compilazione a video dello stesso, così come **messo a disposizione direttamente sulla Piattaforma**.

In particolare, il DGUE **deve essere compilato online** tramite apposito comando Compila Documento di Gara Unico Europeo visualizzabile sul Pannello di partecipazione. A tal fine sarà sufficiente compilarlo, scaricarlo, firmarlo digitalmente e ricaricarlo nella Busta amministrativa.

La dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice, resa dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 94 del Codice, e dovrà specificare i dati identificativi degli stessi, oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

In base alla tipologia dell'operatore economico partecipante alla gara, dovranno essere presentati i seguenti D.G.U.E.:

<p>- Imprenditori individuali, anche artigiani, e Società, anche cooperative – art. 65 comma 2 lett. a):</p>	<p>presentano un solo DGUE</p>
---	--------------------------------

<p>- ConSORZI tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra imprese artigiane – art. 65 comma 2 lett. b) e c)</p> <p>- ConSORZI stabili – art. 65 comma 2 lett. d)</p>	<p>il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.</p>
<p>- Raggruppamenti Temporanei di Imprese – art. 65 comma 2 lett. e)</p> <p>- ConSORZI Ordinari – art. 65 comma 2 lett. f);</p> <p>- Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete – art. 65 comma 2 lett. g)</p> <p>- Gruppo Europeo di Interesse Economico – art. 65 comma 2 lett. h)</p>	<p>per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto.</p>
<p>- In caso di avvalimento:</p>	<p>le imprese ausiliarie presentano un DGUE distinto dal concorrente.</p>

N.B.: Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara sono incluse nel Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E).

Le dichiarazioni così rese dal legale rappresentante qualora estese anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice, unitamente a quelle contenute e nel modello Domanda di partecipazione, esauriscono tutte le dichiarazioni richieste circa il possesso del requisito di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice.

In tal caso si invitano, pertanto, gli operatori economici a **NON** inviare ulteriori e separate dichiarazioni, da parte di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, aventi il medesimo contenuto di quanto già dichiarato nel D.G.U.E. dal legale rappresentante.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il DGUE a firma dell'ausiliaria;
2. la dichiarazione di avvalimento specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione;
3. la dichiarazione di cui all'art. 104, comma 4, lett. c) del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si impegna, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
4. il contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a

mettere a disposizione dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, l'indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'ausiliata;

5. dichiarazione di accettazione del "Patto di Integrità" di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" - Allegato n. 5 alla Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" della Sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 89 del 31 marzo 2026, impegnandosi a rispettarne integralmente i contenuti;
6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale" approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 292 dell'8 agosto e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale è disponibile negli atti di gara pubblicati sulla Piattaforma;
7. ai sensi e per gli effetti dell'art 35, comma 5 bis del Codice, di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE-Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico di cui all'art 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal codice dei contratti pubblici.

15.5 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.6 DICHIARAZIONI IN CASO DI SOTTOPOSIZIONE A SEQUESTRO/CONFISCA

(In caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del Codice)

Il concorrente dichiara gli estremi del provvedimento di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario.

15.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - a. copia del contratto di rete;
 - b. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - c. dichiarazione delle categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - a. copia del contratto di rete
 - b. dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - i. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ii. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - iii. le categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.8 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA OSCURATA

Con riferimento alle disposizioni relative all'accesso agli atti di cui agli artt. 35 e 36 del Codice, si invitano gli operatori economici a produrre un unico file contenente copia di tutta la documentazione amministrativa già opportunamente oscurata dei dati personali relativi a date e luoghi di nascita, residenza e CF, oltre che

eventuali documenti di identità e dati sensibili anche di natura giudiziaria.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma all'interno dell'apposito slot della **Busta Economica** secondo le modalità indicate nelle "*Norme tecniche di utilizzo*".

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) il **ribasso unico percentuale**, espresso in cifre, **offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza. Verranno prese in considerazione fino a **tre cifre decimali**;
- b) la **stima dei costi aziendali** per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro;
- c) la **stima dei costi della manodopera**, ai sensi all'articolo 108, comma 9 del Codice. Ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Si specifica che il ribasso offerto non inciderà sulla capienza del relativo Accordo Quadro ma sarà applicato, in fase esecutiva, sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Nel caso in cui l'operatore economico intendesse applicare, nell'esecuzione del contratto, un CCNL diverso da quello indicato negli atti di gara, ma, comunque, idoneo a garantire le stesse tutele economico e normative, lo stesso **dovrà allegare** all'offerta economica una **dichiarazione di equivalenza**, che verrà verificata con le modalità di cui all'art. 110, in conformità all'allegato I.01.

Offerta generata a video

L'operatore deve obbligatoriamente effettuare la compilazione a video dell'offerta economica compilando il form che compare dopo aver cliccato su "Genera documento offerta".

La formula applicata per il calcolo del punteggio compare accanto al form online compilabile dall'operatore economico.

Al termine della compilazione il Sistema chiede di inserire una password, scelta dell'operatore e composta da almeno 12 caratteri, un carattere maiuscolo, uno minuscolo, un numero e un simbolo, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità. Inserita la password chiave personalizzata, cliccando su Genera offerta il sistema genera un file.Pdf/A che riproduce l'offerta generata a video.

L'operatore dovrà procedere come di seguito:

- Scaricare il file cliccando su "Scarica offerta";
- Firmare secondo le indicazioni previste dalla Stazione Appaltante;
- Ricaricare cliccando sul comando "Carica documento" che si attiva dopo aver effettuato l'operazione di cui al punto precedente.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente disciplinare si rinvia alle "*Norme tecniche di utilizzo*".

Attenzione: nel caso di partecipazione in Raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento della Busta contenente l'offerta, il Sistema revoca automaticamente l'offerta generata a video e ne richiede obbligatoriamente la generazione di una nuova.

Attenzione: si consiglia vivamente agli operatori economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) incide sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'accordo quadro, ai sensi del comma 3 dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023, verrà concluso mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 con inversione procedimentale ai sensi dell'art 107 comma 3, secondo il **criterio del prezzo più basso**.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 1 del codice, stante l'assenza di un interesse transfrontaliero, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque si procederà con l'esclusione automatica delle offerte che supereranno la soglia di anomalia. Qualora il numero delle offerte sia inferiore a 5, il RUP può, ai sensi dell'art 110 del codice, verificare le offerte anormalmente basse. Per la disciplina delle offerte anormalmente basse si applica l'art. 54 del Codice come indicato nel successivo art. 21.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, fatta salva l'applicazione dell'art. 108, comma 10, del Codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

18. VALUTAZIONE OFFERTE

La valutazione delle offerte è effettuata dal RUP, ovvero dal Responsabile di procedimento per la fase di affidamento, ove nominato, o da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'art. 93 del Codice. A tal fine viene richiesta, all'atto del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La costituzione del seggio di gara avverrà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

I componenti del seggio di gara e la risorsa individuata per l'apertura e la verifica delle buste amministrative potranno riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opereranno attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

In considerazione di quanto previsto nel paragrafo "verifica dell'anomalia dell'offerta", si provvederà a calcolare la soglia di anomalia e, conseguentemente, a comunicare al RUP l'eventuale sussistenza di offerte che superino la suddetta soglia, per conseguenti adempimenti.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'**inversione procedimentale**.

Con l'inversione procedimentale si procede prima all'apertura dell'offerta tecnica e dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla eventuale verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla disamina della documentazione amministrativa dei quindici aggiudicatari provvisori dei quindici lotti e dei successivi concorrenti non aggiudicatari secondo l'ordine di punteggio conseguito nella graduatoria unica, fino ad un massimo di quindici operatori in relazione al numero delle offerte che perverranno.

In ottemperanza a quanto disposto dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 6 del 9 giugno 2025, secondo cui, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico, l'Ufficio preposto procederà, preliminarmente, a verificare il pagamento del contributo ANAC da parte degli operatori economici che hanno presentato offerta, inserito nello slot, denominato "Contributo ANAC", presente all'interno della Busta amministrativa.

Limitatamente al caso di mancata produzione del pagamento del contributo ANAC, in questa fase, l'Ufficio preposto attiverà la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo **14**.

La prima seduta pubblica per la verifica del pagamento del contributo ANAC avrà luogo il giorno **05/06/2026**, alle ore **10:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari

comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente nel caso di inversione procedimentale lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'apertura ed all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che la pubblicità delle sedute è garantita dallo svolgimento telematico della procedura, pertanto, le operazioni di gara saranno svolte in sedute che non prevedono la partecipazione degli operatori economici concorrenti.

La Stazione Appaltante garantirà la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara attraverso comunicazioni inviate ai concorrenti mediante la piattaforma, con le quali renderà note tutte le fasi e le sedute pubbliche della procedura stessa.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che sono stati ammessi alla presente fase di gara a seguito della verifica relativa al pagamento del contributo ANAC.

Il seggio di gara procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino il medesimo ribasso, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; per il calcolo di quest'ultima il Seggio di Gara procede applicando il metodo A o il metodo B di cui allegato II.2 "Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte", previo sorteggio per la scelta del metodo.

Ai sensi dell'articolo 54, co. 1, del Codice, trova applicazione l'esclusione automatica delle offerte che risulteranno anormalmente basse, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, giacché l'appalto in oggetto non presenta interesse transfrontaliero certo.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa il concorrente risultato primo e secondo in graduatoria.

Il seggio di gara o il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

Il RUP provvede a:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura

23. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si precisa che, a seguito di eventuali esclusioni (a titolo esemplificativo: mancato superamento dell'eventuale verifica di anomalia; esito negativo delle verifiche sui requisiti di ordine generale o speciale; ecc.) o mancate conferme dell'offerta, si procederà a calcolare nuovamente la soglia di anomalia e a formulare una nuova proposta di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 108, comma 12, del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, non è rilevante ai fini del

calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara. Pertanto, si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 99 comma 3-bis del Codice, l'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare la soglia di anomalia e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 55 comma 1 del Codice, il contratto è stipulato entro 30 giorni dal provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, verrà richiesta all'aggiudicatario la costituzione di una cauzione definitiva del 1% calcolata sull'importo complessivo stimato dell'accordo quadro, per l'intera durata dell'Accordo Quadro. All'atto della stipulazione di ogni contratto attuativo, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 53 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante alle condizioni di cui all'art.119, comma 4, del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto di accordo quadro sarà stipulato ai sensi del comma 7 dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023, in modalità elettronica, firmato digitalmente dall'impresa appaltatrice e dalla Stazione Appaltante separatamente e scambiati tra le parti tramite posta elettronica certificata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza

avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, come modificato dal D.P.R. 81/2023, e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante "Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale" approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 292 del 08/08/2024 reperibile sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella sezione "Deliberazioni, atti e regolamenti" al seguente link: https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Codice_di_Comportamento_dei_Dipendenti_di_Roma_Capitale_090824.pdf.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

La Stazione Appaltante consentirà l'accesso a tutta la documentazione prodotta dall'aggiudicatario e dai primi cinque operatori economici in graduatoria.

Per ragioni di economia procedurale i concorrenti sono invitati a produrre e inserire nella Busta Amministrativa di cui al precedente paragrafo 15 un unico file contenente copia di tutta la documentazione amministrativa già oscurata.

Eventuali richieste di accesso agli atti di documentazione, ulteriore rispetto a quella indicata nei predetti articoli 35 e 36 e/o non acquisibile direttamente dalla piattaforma, dovranno essere inoltrate al RUP.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa

la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa, in ogni caso, che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Roma Capitale.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita “INFORMATIVA PRIVACY Regolamento 679/2016/UE Informativa Interessati – Procedure per l’affidamento di beni, servizi, lavori e incarichi disciplinati dal D.Lgs. 36/2023” di cui al punto 2.1 del presente disciplinare.

In attuazione del Regolamento 679/2016/UE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – di seguito “Regolamento” o “GDPR”) ed in conformità rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, Roma Capitale, con sede in Roma, Palazzo Senatorio, via del Campidoglio 1, PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it, riveste la qualità di Titolare del trattamento dei dati.

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito dell’Ente all’indirizzo: <https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-centrale-appalti-uffici-e-contatti.page?contentId=UFF320306>.

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati - individuato dal Titolare - sono i seguenti: e-mail: dpo@comune.roma.it, e pec: dpo@pec.comune.roma.it, reperibili sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Dirigente
Ing. Luciana Arcuri